

	REP.65389	
	COMUNE DI FIRENZE	
	S. TOMMASO D'AQUINO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO PER L'INDIVIDUAZIONE DI	
	SOGGETTI TITOLARI/GESTORI DI SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI	
	ACCREDITATI NEL COMUNE DI FIRENZE PRESSO CUI ACQUISIRE	
	POSTI DI NIDO D'INFANZIA - LOTTO 3 - NIDO GRAZIANO	
	GRAZZINI - CIG 9114179A6F - LOTTO 4 - NIDO PESCIOLINO	
	ROSSO - CIG 91141892B2	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno 2022 (duemilaventidue) questo giorno 27	
	(ventisette) del mese di luglio, in Firenze e	
	precisamente negli uffici della Segreteria Generale	
	posti in Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio).	
	Avanti a me Dott. Giuseppe ASCIONE, Segretario Generale	
	del Comune di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti	
	nei quali il Comune è Parte, si sono presentati e	
	personalmente costituiti:	
	1) Dott.ssa Alba CORTECCI, nata a Firenze il 2 dicembre	
	1958, domiciliata per la carica in Firenze, Piazza	
	della Signoria, la quale mi dichiara di intervenire al	
	presente atto non in proprio ma in rappresentanza del	
	"COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale 01307110484, nella	
	sua qualità di Dirigente del Servizio Nidi e	
	Coordinamento Pedagogico della Direzione Istruzione,	

	giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del	
	Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento	
	generale per l'attività contrattuale dello stesso	
	Comune;	
	2) Sig.ra Lucia ACCARDI, nata a Firenze il 30 settembre	
	1974, domiciliata per la carica ove appresso, la quale	
	interviene al presente atto non in proprio ma in	
	qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	di "SAN TOMMASO D'AQUINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	(d'ora in poi "COOP. S. TOMMASO") con sede in	
	Firenze, Viale Europa 206, Codice Fiscale e numero	
	di iscrizione nel registro delle Imprese di	
	Firenze 05056380487, conforme risulta da visura della	
	CCIAA del giorno 8 giugno 2022 e da verbale del	
	Consiglio di Amministrazione del 10 luglio 2022, che in	
	copia conforme informatica di originale cartaceo si	
	allega al presente atto per formarne parte integrante e	
	sostanziale. "COOP. S. TOMMASO" risulta iscritta	
	all'Albo delle Cooperative Sociali della Regione	
	Toscana al n. FI-87.	
	PREMESSO CHE	
	- con determinazione n. 2022/DD/01282 del 4 marzo 2022,	
	successivamente rettificata dalla determinazione n.	
	2022/DD/1333 del giorno 8 marzo 2022, veniva indetta,	
	in forma telematica sulla piattaforma START della	

	Regione Toscana, una procedura aperta per l'affidamento	
	di un accordo quadro avente ad oggetto: "INDIVIDUAZIONE	
	DI SOGGETTI TITOLARI/GESTORI DI SERVIZI EDUCATIVI	
	PRIVATI ACCREDITATI NEL COMUNE DI FIRENZE PRESSO CUI	
	ACQUISIRE POSTI DI NIDO D'INFANZIA - 5 lotti" da	
	aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta	
	economicamente più vantaggiosa individuata sulla base	
	del miglior rapporto qualità/prezzo sensi degli artt.	
	60 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici e venivano	
	approvati i relativi atti di gara;	
	- la procedura ha ad oggetto l'acquisto nel tempo di un	
	numero massimo di 1101 (millecentouno) posti di nido	
	d'infanzia per un importo complessivo stimato di €	
	9.051.210,00 (novemilionicinquantunomiladuecentodieci);	
	- con determinazione n. 2335 del giorno 11 aprile 2022	
	si è provveduto all'approvazione dei verbali e	
	all'aggiudicazione, fatto salvo l'esito positivo dei	
	controlli per l'accertamento del possesso dei requisiti	
	previsti dalla legge, a "COOP. S. TOMMASO", di	
	complessivi n. 31 posti previsti per il Lotto 3 - Nido	
	Graziano Grazzini così suddivisi:	
	Anno educativo 2022/2023: n. 6 posti aggiudicati;	
	Anno educativo 2023-2024: n. 10 posti aggiudicati;	
	Anno educativo 2024-2025: n. 10 posti aggiudicati;	
	Anno educativo 2025-2026: n. 5 posti aggiudicati;	

	e complessivi n. 123 posti previsti per il Lotto 4 -	
	nido Pesciolino Rosso, così suddivisi:	
	Anno educativo 2022/2023: n. 23 posti aggiudicati;	
	Anno educativo 2023-2024: n. 43 posti aggiudicati;	
	Anno educativo 2024-2025: n. 43 posti aggiudicati;	
	Anno educativo 2025-2026: n. 14 posti aggiudicati;	
	- sono state effettuate sull'Aggiudicatario le	
	verifiche sui requisiti di ordine generale previste dal	
	Codice dei Contratti Pubblici, come risulta da	
	determinazione dirigenziale DD/2022/04047 del 10 giugno	
	2022 della Direzione Istruzione;	
	-con nota PR_FIUTG_Ingresso_0154878_20211007 del 7	
	ottobre 2021 è stata richiesta informative antimafia ai	
	sensi dell'art.92 comma 1 del D. Lgs 159/2011;	
	- sono decorsi più di trenta giorni dalla richiesta	
	suindicata e, pertanto, la stipula del presente	
	contratto avviene ai sensi dell'art. 92 comma 3 del	
	D.Lgs. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da	
	parte dell'Amministrazione secondo quanto previsto	
	dalle medesime disposizioni;	
	- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di	
	ordine generale e speciale previste dal Codice dei	
	Contratti Pubblici;	
	- l'accordo quadro vuol farsi risultare da regolare	
	contratto;	

	TUTTO CIO' PREMESSO	
	per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad	
	ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come	
	sopra costituite, convengono e stipulano:	
	ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	
	Il Comune di Firenze, rappresentato dalla Dirigente del	
	Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico della	
	Direzione Istruzione, Dott.ssa Alba CORTECCI, ed in	
	esecuzione degli atti in premessa citati, conclude con	
	l'Impresa "COOP. S. TOMMASO", in persona della Sig.ra	
	Lucia ACCARDI, che accetta e si obbliga, l'accordo	
	quadro con un solo operatore economico di cui all'art.	
	54 co. 3 del Codice dei Contratti Pubblici avente ad	
	oggetto: "INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI TITOLARI/GESTORI	
	DI SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI ACCREDITATI NEL COMUNE DI	
	FIRENZE PRESSO CUI ACQUISIRE POSTI DI NIDO D'INFANZIA	
	- Lotto 3 - Nido Graziano Grazzini - CIG 9114179A6F e	
	Lotto 4 - Nido Pesciolino Rosso CIG 91141892B2" alle	
	condizioni tutte di cui:	
	- al presente contratto;	
	- alle offerte economiche e tecniche presentate in	
	sede di gara e conservate sulla piattaforma START	
	della Regione Toscana;	
	- al Capitolato Speciale d'appalto.	
	Il documento unico di valutazione dei rischi da	

	interferenze (di cui al D.Lgs. 81/2008) non è stato	
	redatto in quanto nell'esecuzione del servizio non	
	emergono interferenze tra il personale del	
	committente e quello dell'appaltatore.	
	La Sig.ra Lucia ACCARDI, nei nomi, accetta	
	l'esecuzione del servizio oggetto del presente	
	contratto di accordo quadro, nonché tutte le	
	condizioni cui viene subordinato, che si obbliga ad	
	osservare e fare osservare scrupolosamente.	
	Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi	
	derivanti dal codice di comportamento adottato dalla	
	stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale	
	n. 2021/G/00012 del 26/01/2021 e si impegna, ad	
	osservare e a far osservare ai propri dipendenti e	
	collaboratori il suddetto codice sia con riferimento	
	al presente contratto sia con riferimento ad ogni	
	contratto attuativo, pena la risoluzione del	
	contratto di accordo quadro.	
	La Sig.ra Lucia ACCARDI, nei nomi, si obbliga ad	
	eseguire le prestazioni di servizi che di volta in	
	volta le verranno richieste con appositi contratti	
	attuativi che verranno di volta in volta individuate	
	dall'Amministrazione e che saranno disciplinate con	
	specifici contratti di appalto attuativi il cui importo	
	sarà determinato dalle prestazioni effettivamente	

	richieste nei contratti attuativi stessi.	
	ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL'ACCORDO QUADRO	
	Le Parti concordano che con la conclusione dell'Accordo	
	Quadro l'affidatario si obbliga ad assumere i servizi	
	che successivamente saranno richiesti ai sensi	
	dell'Accordo Quadro entro il limite massimo di importo	
	previsto di € 1.268.820,00 (unmilione duecentosessantot-	
	tomilaottocentoventi) oltre i.v.a. di legge, di cui: €	
	253.890,00 (duecentocinquantatremilaottocentonovanta)	
	per il Lotto 3 e € 1.014.930,00 (unmilione-	
	quattordicimilanovecentotrenta) per il Lotto 4. Si	
	precisa che l'importo di cui sopra non è in alcun modo	
	impegnativo né vincolante per l'amministrazione.	
	L'affidamento e la stipula del presente contratto non	
	sono fonte di alcuna obbligazione o impegno di	
	ordinazione/fornitura, costituendo unicamente la	
	regolamentazione per l'individuazione degli operatori	
	economici soggetti degli accordi quadro con i quali	
	stipulare i successivi contratti attuativi (ordine di	
	fornitura del servizio di riserva posto nido).	
	Il prezzo effettivo per ciascun lotto è quello	
	derivante dall'applicazione del prezzo fisso (di € 800	
	per bambini/e di fascia piccoli o € 780 per bambini di	
	fascia medio-grande) stabilito dall'Amministrazione per	
	il numero dei posti che risulteranno iscritti alla	

	specifica struttura educativa al termine delle	
	iscrizioni pubbliche comunali moltiplicato per 10,5	
	(dieci virgola cinque) mesi, risultanti dal contratto	
	attuativo.	
	In caso di parziale non effettuazione del servizio o di	
	prestazioni aggiuntive, l'importo sarà soggetto a	
	riduzione o incremento, tenendo conto del numero di	
	posti effettivamente coperti, nonché in ragione	
	dell'equilibrio economico e finanziario necessario a	
	garantire l'erogazione del servizio, secondo quanto	
	indicato nella determinazione a contrarre n. 1282 del 4	
	marzo 2022.	
	Il prezzo rimane fisso ed invariabile per l'intera	
	durata dell'affidamento e sarà assoggettabile	
	esclusivamente ad eventuale adeguamento Istat così come	
	specificato nel Capitolato speciale.	
	Qualora alla scadenza del contratto, l'ammontare	
	complessivo della procedura non sia raggiunto, gli	
	aggiudicatari non potranno pretendere alcun indennizzo	
	e/o risarcimento e/o adeguamento di sorta.	
	Il presente Accordo Quadro avrà decorrenza dalla	
	formalizzazione del primo ordine attuativo previsto per	
	l'anno educativo 2022/2023.	
	ART. 3 - DURATA ACCORDO QUADRO	
	La durata degli Accordi Quadro è di 4 anni a partire	

	dall'anno educativo 2022/2023 (inizio mese di	
	settembre 2022) e fino all'anno educativo 2025/2026	
	(termine mese di luglio 2026) per il solo	
	completamento del percorso dei bambini e delle	
	bambine frequentanti dall'anno educativo precedente.	
	Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo	
	entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare	
	il singolo contratto attuativo.	
	ART. 4 - GARANZIE	
	Si dà atto che le garanzie definitive, calcolate sul	
	limite massimo di importo previsto, vengono costituite	
	rispettivamente per gli importi di Euro	
	25.389,00 (venticinquemilatrecentottantanove) per il	
	Lotto 3 e di € 101.493,00 (centounomilaquattrocentono-	
	vantatré) per il Lotto 4 mediante fideiussioni n.	
	1/60158/96/186711035 e n.1/60158/96/186711127, emesse	
	da UnipolSai Assicurazioni s.p.a. in Firenze in data 25	
	maggio 2022.	
	Si dà atto, inoltre, che "COOP. S. TOMMASO" ha	
	provveduto a produrre le polizze assicurative previste	
	dall'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto.	
	ART. 5 - SUBAPPALTO	
	L'Aggiudicatario ha dichiarato nella documentazione	
	presentata in sede di gara di non avvalersi della	
	facoltà di subappaltare per entrambi i lotti 3 e 4.	

	ART. 6 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136	
	DEL 13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI	
	CORRISPETTIVI DELL'APPALTO	
	Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi	
	finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136 del	
	13/08/2010, "COOP. S. TOMMASO" si obbliga ad	
	ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata	
	per ciascun contratto attuativo del presente accordo	
	quadro. In particolare, come da nota di trasmissione	
	prot. n. 224673 del 30 giugno 2022, che si conserva	
	agli atti dell'Ufficio Contratti Pubblici, "COOP. S.	
	TOMMASO" ha provveduto a comunicare al Comune di	
	Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato	
	alle commesse pubbliche. Pertanto ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 3 della L. n.136/2010 i pagamenti	
	verranno effettuati mediante bonifico bancario sui	
	conto corrente dedicato indicato nel documento, che si	
	allega al presente atto a formarne parte integrante e	
	sostanziale.	
	Nel caso in cui la suddetta Impresa effettui, in	
	conseguenza del presente atto, transazioni senza	
	avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il	
	presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi	
	dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.	
	Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 bis del	

	D.lgs. 09/09/1997 n. 241 come modificato dall'art. 4	
	del D.L. 26/10/2019 n. 124 (Ritenute e compensazioni in	
	appalti e subappalti ed estensione del regime del	
	reverse charge per il contrasto dell'illecita	
	somministrazione di manodopera).	
	"COOP. S. TOMMASO" ha dichiarato in sede di gara di non	
	avvalersi di contratti continuativi di collaborazione	
	di cui all'art. 105 comma 3 c) bis del D.lgs.50/2016.	
	ART. 7 - CONTRATTI ATTUATIVI	
	Ciascun contratto attuativo, con il quale sarà	
	richiesto all'affidatario del presente accordo quadro	
	lo svolgimento delle prestazioni oggetto	
	dell'accordo, così come definite nel singolo progetto	
	esecutivo, sarà concluso mediante scrittura privata	
	con mezzo elettronico.	
	ART. 8 - DICHIARAZIONI RELATIVE	
	AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'	
	"COOP. S. TOMMASO" dichiara di essere a conoscenza di	
	tutte le norme pattizie di cui al protocollo di	
	legalità, approvato con Deliberazione di Giunta	
	Comunale n. 347/G/2019, sottoscritto dai comuni della	
	Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura -	
	Ufficio territoriale del Governo di Firenze il 10	
	ottobre 2019 e inviato al Comune di Firenze dalla	
	Prefettura medesima il giorno 8 novembre 2019, e di	

	accettarne incondizionatamente il contenuto e gli	
	effetti. Tale Protocollo si allega al presente atto per	
	formarne parte integrante e sostanziale.	
	ART. 9 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA	
	"COOP. S. TOMMASO" dichiara di operare nel rispetto	
	della normativa sulla Privacy ed in particolare di	
	essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti	
	dal D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs.	
	101/2018, in attuazione del Regolamento UE n. 2016/679.	
	Con nota Prot. 195514 del 07 giugno 2022 "COOP. S.	
	TOMMASO" chiede di nominare la Sig. Lucia ACCARDI, c.f.	
	CCRLCU74P70D612D quale responsabile per il trattamento	
	dati.	
	Il Comune di Firenze ha nominato formalmente la Sig.ra	
	Lucia ACCARDI quale Responsabile del Trattamento dei	
	dati personali in esecuzione del presente contratto ed	
	ha formalizzato detta nomina con separato atto, che si	
	conserva agli atti della Direzione Istruzione.	
	Lucia ACCARDI ha accettato la suddetta nomina secondo	
	il modello e le clausole predisposte dal Comune di	
	Firenze.	
	"COOP. S. TOMMASO" è responsabile della correttezza e	
	della riservatezza del proprio personale che è tenuto a	
	non divulgare informazioni o notizie relative al	
	contratto in oggetto.	

	ART. 10 - SPESE DEL CONTRATTO	
	Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria	
	e di registro) e consequenziali sono a carico	
	dell'Appaltatore che, a tutti gli effetti del presente	
	atto, elegge domicilio in Firenze, viale Europa 206.	
	Il presente atto, ai sensi dell'art. 85 c.5 del D.lgs.	
	n. 117/2017 è esente dall'imposta di bollo.	
	Il servizio di cui al presente contratto di appalto è	
	soggetto al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto.	
	Le parti danno atto che la stipulazione del presente	
	contratto ha luogo sotto condizione risolutiva	
	dell'esito positivo dei controlli antimafia. Pertanto	
	l'esito sfavorevole degli stessi comporterà la	
	risoluzione del contratto con ogni conseguenza di	
	legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti	
	dall'Amministrazione.	
	E, richiesto io Segretario Generale del Comune di	
	Firenze, ho ricevuto il presente accordo quadro del	
	quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno	
	dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi	
	dalla lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai	
	sensi del D. Lgs. 82/2005, a mezzo di firma digitale	
	valida alla data odierna nel testo e negli allegati	
	insieme a me Segretario Generale rogante.	
	Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico	

